



Ufficio Affari Generali

decreto n. 423  
prot. n. 24427  
anno 2013

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lett. *f*), *i*), *m*), e comma 2, lett. *f*), *h*);

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare gli articoli 18 e 47, comma 7;

VISTO il decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 622, recante «Regolamento per la prima elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione e per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti, in base allo Statuto emanato con decreto rettorale 329 del 6 aprile 2012»;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, della Commissione Affari generali e normativi espresso nella seduta del 22 marzo 2013;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, del Comitato tecnico amministrativo espresso nella seduta del 25 marzo 2013;

PRESO ATTO della delibera del Senato accademico assunta nella seduta del giorno 27 marzo 2013,

DECRETA

è emanato il seguente:

**Regolamento per le elezioni studentesche**

**Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Nucleo di Valutazione;



- d) Consigli di Dipartimento;
- e) Consigli delle Scuole;
- f) Consigli di Corso di studio.

2. Ai sensi dello Statuto e ai fini del presente Regolamento, per «organi centrali dell'Ateneo» si intendono il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione.

## **Articolo 2**

*(Indizione)*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in tutti gli organi dell'Ateneo si tengono nella stessa data, stabilita con decreto del Rettore, il quale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo, indica altresì il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo centrale dell'Ateneo e in ciascun Consiglio di Dipartimento.

2. Le elezioni di cui al comma 1 sono abbinate preferibilmente a quelle per le rappresentanze degli studenti universitari previste dalla legislazione statale o regionale. In ogni caso, le elezioni debbono svolgersi fra il 1° novembre ed il 31 maggio.

3. Le elezioni negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli di Dipartimento sono indette con decreto del Rettore. Il decreto è emanato almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sui siti dei singoli Dipartimenti e Scuole.

4. Le elezioni dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio sono indette, nella data fissata nel decreto del rettore di cui al comma 1, dal Presidente di ciascuna Scuola. I decreti di indizione sono pubblicati sui siti web dei singoli Dipartimenti, Scuole e Corsi.

5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.

## **Articolo 3**

*(Ufficio elettorale e Commissione elettorale centrale)*

1. L'Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore presso l'Ufficio affari generali, svolge le funzioni attribuitegli dal presente regolamento ed è preposto altresì al coordinamento delle operazioni elettorali di competenza delle Scuole.

2. Con decreto del Rettore è altresì costituita la Commissione elettorale centrale, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da due professori in materie giuridiche o politologiche e da due funzionari dell'Ateneo. Ai lavori della Commissione ha diritto di assistere un rappresentante per ogni lista presente



alle elezioni degli organi centrali dell'Ateneo. In caso di liste recanti la medesima sigla o denominazione ha diritto di assistere un solo rappresentante.

3. La Commissione elettorale centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito:

a) di verificare ed aggregare i dati trasmessi dai singoli seggi e dalle Commissioni elettorali di Scuola, di cui al successivo articolo, per le elezioni negli organi centrali e nei consigli di dipartimento;

b) di proclamare i risultati definitivi delle elezioni per detti organi;

c) di trasmettere infine gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei consigli di dipartimento.

4. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale centrale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi.

#### **Articolo 4**

*(Commissioni elettorali di Scuola)*

1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce le Commissioni elettorali di scuola.

2. La Commissione elettorale di scuola è composta dal Presidente della Scuola o da un suo delegato, da un professore o ricercatore e da tre funzionari amministrativi. Ogni lista che ha presentato candidati nelle elezioni di cui al comma 3 può far assistere ai lavori un proprio rappresentante.

3. La Commissione elettorale di Scuola svolge le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento. In particolare, provvede allo scrutinio delle schede trasmesse dai seggi relative all'elezione del Consiglio della Scuola e dei Consigli di Corso di studio coordinati dalla Scuola stessa e ne proclama gli eletti.

#### **Articolo 5**

*(Elettorato attivo e passivo)*

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Firenze al primo giorno di svolgimento delle votazioni.

2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, per l'elettorato passivo trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lett. h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto e, salvo quanto previsto al comma 4, sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di



specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l'elettorato attivo.

4. Per il Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che siano cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.

5. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai Corsi di studio la cui attività didattica è coordinata da ciascuna Scuola.

6. Per l'elezione dei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai Corsi di Studio coordinati nel Consiglio di Corso di Studio stesso.

#### **Articolo 6**

*(Sistema elettorale)*

1. Salvo quanto previsto nei commi 3 e 4, le elezioni si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei due quozienti così ottenuti.

3. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di studenti iscritti fino a cento, tutti gli iscritti sono eleggibili; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

4. La previsione di cui al comma 3 trova applicazione anche per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti superiore a cento qualora non risulti presentata ovvero non risulti ammessa alcuna lista di candidati.

#### **Articolo 7**

*(Presentazione delle liste)*



1. La presentazione delle liste di candidati avviene, entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto di indizione delle elezioni, mediante il deposito di una apposita dichiarazione. Il decreto di indizione delle elezioni può prevedere forme e strumenti di semplificazione per la formazione e sottoscrizione delle liste, anche mediante ricorso a modalità informatiche.
2. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista contiene:
  - a) una sigla o breve denominazione di non più di cinquanta caratteri – nel seguito del testo “sigla”, atta a identificare la lista;
  - b) l'elenco dei candidati, in numero non superiore ai rappresentanti da eleggere maggiorato di un terzo, con arrotondamento per eccesso, salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 4, del presente regolamento;
  - c) le dichiarazioni irrevocabili di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato;
  - d) l'indicazione e il recapito di due elettori delegati a ricevere comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale e a designare i rappresentanti della lista; i delegati possono essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione, se concorrenti ad elezioni di più organi;
  - e) la sottoscrizione di un numero di presentatori pari almeno a:
    - e1) dieci elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano da centouno a trecento elettori;
    - e2) venti elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano da trecentouno a seicento elettori;
    - e3) trenta elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano oltre seicento elettori;
    - e4) cinquanta elettori per gli organi centrali dell'Ateneo e per i Consigli delle Scuole.
3. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo. Nel caso in cui un elettore sottoscriva più liste per il medesimo organo, resta valida solo la sottoscrizione apposta sotto la lista presentata per prima all'Ufficio elettorale.
4. Lo studente presentato quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifici, la firma di presentazione è nulla.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 e le dichiarazioni di cui al comma 2, lett. c) debbono essere sottoscritte con firma autenticata. L'Ufficio elettorale rende note le sedi presso le quali è possibile procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni.
6. Chi sottoscrive una lista deve indicare i propri dati anagrafici, il numero di matricola e il Corso di studio cui è iscritto; può farlo anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del libretto-tessera universitario o di altro documento legale di riconoscimento.



7. Qualora si ricorra all'autocertificazione, alla presentazione e deposito delle liste debbono provvedere gli stessi delegati di lista, i quali si rendono garanti dell'autenticità degli atti depositati. Eventuali comportamenti dolosi, accertati nel procedimento di formazione delle liste, sono sanzionati disciplinarmente e segnalati all'autorità giudiziaria.

8 Le dichiarazioni di presentazione relative all'elezione delle rappresentanze studentesche negli organi centrali dell'Ateneo debbono essere depositate presso l'Ufficio elettorale, quelle relative all'elezione delle rappresentanze studentesche negli altri organi debbono essere depositate presso le rispettive Commissioni elettorali di Scuola.

### **Articolo 8**

*(Ordine delle sigle sulle schede elettorali)*

1. L'Ufficio elettorale, ultimato il controllo delle liste presentate, provvede ad assegnare mediante sorteggio il numero d'ordine alle liste ammesse a ciascuna elezione per gli organi centrali dell'Ateneo. L'Ufficio assicura l'attribuzione di un medesimo numero d'ordine, in ciascuna elezione, alle sigle che concorrono per più elezioni di organi centrali: a tale scopo effettua il sorteggio prima fra le sigle che concorrono all'elezione di tutti i tre organi, poi alle sigle che concorrono all'elezione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; poi a quelle che concorrono all'elezione di Senato e Nucleo di Valutazione; quindi a quelle che concorrono all'elezione di Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione; infine, a quelle che si presentano solo per l'elezione della rappresentanza studentesca in un solo organo centrale dell'Ateneo, distintamente per ciascuno di essi.

2. L'elenco delle liste ammesse e l'esito del sorteggio sono pubblicati a cura dell'Ufficio elettorale sul sito web dell'Ateneo.

3. Le Commissioni elettorali di Scuola procedono alle operazioni di sorteggio in relazione all'elezione degli altri organi nel rispetto dei principi di cui al comma 1, provvedendo, altresì alle relative pubblicazioni sui siti web dei rispettivi Dipartimenti e Scuole ed alla comunicazione all'Ufficio Elettorale.

### **Articolo 9**

*(Numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio)*

1. Il numero di rappresentanti da eleggere nei Consigli di Corso di studio è pari a tre se gli studenti iscritti al Corso sono fino a duecento; a cinque se gli studenti iscritti sono fino a seicento; a sette se sono oltre i seicento.



### **Articolo 10**

*(Numero e modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Dipartimento)*

1. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica il numero di rappresentanti nei Consigli di Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di Corso di studio, individuato nel modo seguente:

a) per ciascun Dipartimento si calcola, sulla base della più recente programmazione didattica disponibile, il numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti in ciascun Corso di studio dai docenti afferenti al Dipartimento, ottenendo così la cifra didattica di corso; sono determinate tante cifre didattiche di corso quanti sono i Corsi di studio cui il Dipartimento concorre;

b) si dividono quindi le cifre didattiche di corso per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale dei rappresentanti degli studenti nel Dipartimento, come determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Ponendo i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, è individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, prevale il Corso con il maggior numero di iscritti;

c) per ciascun Corso di studio è determinato inoltre il numero totale dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e la graduatoria di assegnazione dei seggi nei Dipartimenti, disponendo in ordine decrescente tutti i quozienti di cui alla lettera b) relativi al Corso stesso.

2. Qualora, ai sensi dell'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo più corsi di studio risultino retti da un unico Consiglio, la procedura di cui al comma 1 si attua sul complesso dei corsi di studio così coordinati.

### **Articolo 11**

*(Rappresentanti di lista)*

1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale centrale, le Commissioni decentrate per la propaganda elettorale di cui all'articolo 12, le Commissioni elettorali di Scuola, i seggi elettorali, nonché le designazioni degli elettori disposti a svolgere le funzioni di scrutatore sono depositate, dai delegati di lista, entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.

2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi ha diritto di voto ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento. Un candidato non può essere rappresentante di lista; non può neppure essere componente di un seggio,



qualora sia presente la sigla di appartenenza. Un rappresentante di lista presso un seggio non può essere componente dei seggi dove è presente la sigla di appartenenza.

## **Articolo 12**

*(Disciplina della propaganda elettorale)*

1. Con decreto del Rettore sono costituite le Commissioni decentrate per la propaganda elettorale.
2. Ciascuna Commissione è composta dai Presidenti delle Scuole e dai Direttori dei Dipartimenti, o da loro delegati, individuati dal decreto di cui al comma 1, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni.
3. Le Commissioni decentrate per la propaganda elettorale stabiliscono i modi di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture del Polo didattico, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può dettare indirizzi generali cui devono attenersi le Commissioni di cui al presente articolo per lo svolgimento della propaganda elettorale.
5. Ogni attività di propaganda cessa alle ore ventiquattro del giorno che precede quello delle votazioni.

## **Articolo 13**

*(Seggi elettorali)*

1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.
2. L'Ufficio elettorale ripartisce gli elettori fra i diversi seggi elettorali, cercando di assicurare la maggior possibile vicinanza con i luoghi ove si svolgono le attività didattiche degli studenti interessati.
3. Ciascun seggio è composto dal presidente, da un segretario, entrambi facenti parte del personale dell'Ateneo, e da tre scrutatori sorteggiati tra gli elettori indicati dai delegati di lista ai sensi dell'art. 11, comma 1, e tra quelli che abbiano comunicato personalmente la loro disponibilità all'Ufficio elettorale. Tre componenti del seggio, fra i quali il presidente o il segretario, devono essere sempre presenti.
4. Nel caso in cui non vi siano studenti disponibili, le funzioni di scrutatore sono attribuite a personale dell'Ateneo.
5. Alla chiusura del seggio dopo la prima giornata di votazioni, le urne e tutto il materiale vengono raccolti in plichi separati, sigillati e controfirmati dal



presidente e dai componenti presenti del seggio; la stanza adibita alla votazione viene chiusa a chiave a cura del personale dell'Ateneo e a sua volta sigillata con controfirma dei componenti del seggio presenti alla chiusura.

#### **Articolo 14** *(Operazioni di voto)*

1. Ogni elettore si fa identificare consegnando ad un componente del seggio un documento di riconoscimento, incluso il libretto-tessera universitario.
2. Verificata l'iscrizione dell'elettore nel registro dei votanti, un componente del seggio gli consegna le schede elettorali cui l'iscrizione al suo corso di studi dà diritto.
3. L'elettore firma l'elenco dei votanti e si ritira nella cabina elettorale per esprimere il voto utilizzando la matita che gli è stata consegnata.
4. L'elettore riconsegna, insieme alla matita, le schede votate, dopo averle ripiegate, a un componente del seggio che provvede in sua presenza ad introdurle una alla volta nelle rispettive urne.
5. Dopo aver annotato gli estremi del documento di riconoscimento consegnato dall'elettore sull'elenco dei votanti, un componente del seggio lo restituisce all'elettore.

#### **Articolo 15** *(Modalità di voto)*

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
2. Il voto è espresso su apposite schede nei seggi all'uopo predisposti o con modalità elettroniche in appositi chioschi elettorali, in entrambi i casi previo accertamento dell'identità dell'elettore. Fino all'istituzione dei chioschi elettorali, ciascun elettore vota nel seggio cui è stato assegnato.
3. Sono previste schede distinte per l'elezione di ciascuno degli organi centrali dell'Ateneo, per i Consigli delle Scuole e per i Consigli di Corso di studio.
4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista medesima; nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del presente regolamento, il voto si esprime indicando sulla scheda il nominativo prescelto.
5. I voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata sono nulli. Resta valido il voto di lista.
6. Se l'elettore esprime una preferenza per il candidato di una lista senza esprimere voto di lista, sono validi sia il voto di lista sia il voto di preferenza.



7. Se l'elettore esprime più di una preferenza per candidati in liste diverse e nessun voto di lista, la scheda è nulla.

8. Se l'elettore esprime più di una preferenza per candidati appartenenti alla medesima lista, è valido il voto di lista e quello per il primo cognome che compare sulla lista; nel caso in cui l'elettore abbia espresso un voto di lista e preferenze per candidati anche di altra lista, è valido il voto di lista e quello espresso per il candidato appartenente alla lista votata.

9. Se l'elettore ha prescelto più di una lista, ma ha espresso una sola preferenza per un candidato appartenente ad una delle liste votate, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto e la preferenza è valida.

### **Articolo 16**

*(Scrutinio)*

1. Concluse le operazioni di voto, i Presidenti di seggio comunicano il numero dei votanti all'Ufficio elettorale, per l'accertamento del *quorum* di validità delle elezioni per gli organi centrali dell'Ateneo; non si procede allo scrutinio per le votazioni per le quali non è stato raggiunto il numero minimo di votanti di cui all'art. 19, comma 1.

2. Le schede utilizzate per le votazioni dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio vengono consegnate in plico sigillato ad un delegato della Commissione elettorale di Scuola, la quale provvede successivamente e separatamente alle operazioni di scrutinio, secondo quanto previsto al successivo art. 18. Quindi i Presidenti di seggio iniziano lo scrutinio nel seguente ordine: Senato accademico, Consiglio di amministrazione e Nucleo di valutazione.

3. Le schede contestate per le elezioni degli organi centrali dell'Ateneo sono accantonate e inserite in una busta a parte: su di esse decide la Commissione elettorale centrale.

4. Di tutte le operazioni elettorali, incluso lo scrutinio e il suo esito, fanno fede i verbali delle operazioni di ciascun seggio e delle Commissioni elettorali di scuola, sottoscritti dal presidente e da ciascun componente presente.

5. Al termine di tutte le operazioni, il Presidente del seggio trasmette all'Ufficio elettorale in plichi sigillati il verbale del seggio e tutto il materiale utilizzato per le operazioni di voto.

### **Articolo 17**

*(Esito delle votazioni e individuazione dei rappresentanti eletti)*

1. La Commissione elettorale centrale, acquisiti i plichi con i verbali e il materiale trasmesso dai seggi, somma i dati riportati dai verbali di ciascun



seggio in relazione alle elezioni degli organi centrali dell'Ateneo; la Commissione, inoltre, procede alla proclamazione degli eletti nei Consigli di Dipartimento seguendo la procedura descritta nel successivo art. 18, comma 6.

2. Le Commissioni elettorali centrale e di Scuola determinano la cifra elettorale di ciascuna lista, nonché la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ad essa attribuiti in tutti i seggi dell'Ateneo; la cifra individuale è data dalla somma del totale dei voti di preferenza attribuiti al candidato e del totale dei voti della lista cui il candidato appartiene.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata con il metodo d'Hondt. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza ai sensi del successivo articolo 20, il seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista con la maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio.

4. Sono quindi eletti i candidati che all'interno di ciascuna lista abbiano riportato le cifre individuali più elevate fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.

5. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale centrale e dalle Commissioni elettorali di scuola, il Rettore nomina gli eletti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento con proprio decreto pubblicato sui siti *web* dell'Ateneo e dei Dipartimenti, nonché affisso all'albo del Rettorato. Le Commissioni elettorali di scuola proclamano gli eletti nei Consigli della Scuola e dei Corsi di studio, la cui nomina avviene con decreto del Presidente della Scuola.

### **Articolo 18**

*(Disposizioni speciali per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Scuola, di Corso di studio e di Dipartimento)*

1. Per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di studio si applica il sistema elettorale previsto dall'art. 6, comma 1.

2. Nei casi di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto lo studente più giovane d'età.

3. I candidati al Consiglio di Corso di studio sono anche candidati ai Consigli di Dipartimento che contribuiscono all'attività didattica del corso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 10.



4. Le liste dei candidati per il Consiglio di Corso di studio contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il Corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di ammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.

5. La Commissione elettorale di scuola determina, per ciascun Consiglio di Corso di studio, una graduatoria dei candidati sulla base dei quozienti d'Hondt e delle cifre individuali dei candidati presenti nelle liste. In particolare, il primo in graduatoria è il candidato con la cifra individuale più alta della lista con il quoziente d'Hondt più alto; il secondo è il candidato con la cifra individuale più alta della lista con il secondo quoziente d'Hondt, e così via. Nel caso di elezioni con candidature individuali, la graduatoria segue l'ordine decrescente dei voti ricevuti dai candidati. L'esito dello scrutinio per ciascun Consiglio di Corso di studio è comunicato alla Commissione elettorale centrale, mediante trasmissione all'Ufficio elettorale delle tabelle in cui vengono aggregati i voti di lista e i voti di preferenza dei singoli candidati.

6. La Commissione elettorale centrale, acquisito il verbale con l'esito dello scrutinio per ciascun Consiglio di Corso di studio, provvede a individuare i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, assegnando al primo candidato nella graduatoria di cui al comma 5 il primo seggio nella graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti che ogni Consiglio di Corso ha diritto di inviare a ciascun Consiglio di Dipartimento ai sensi dello stesso art. 10.

7. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il rappresentante eletto in un Consiglio di Dipartimento può presentare all'Ufficio elettorale opzione per un Dipartimento diverso, purché il seggio in quest'ultimo Dipartimento sia stato assegnato ad un eletto nel suo stesso Corso di Studio con il quoziente d'Hondt più basso, ai sensi del precedente comma 5. In questo caso, la Commissione elettorale centrale, ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio elettorale, provvede a modificare conseguentemente l'atto di proclamazione, invertendo la destinazione degli eletti nei due dipartimenti.

8. Dopo la proclamazione degli eletti e prima della nomina nei Consigli di corso di studio e nei Consigli di Dipartimento, è facoltà dell'eletto rinunciare a uno dei due incarichi. In tal caso è proclamato eletto con decreto del Rettore il primo dei non eletti all'interno della stessa lista e, in caso di esaurimento dei candidati, il primo dei non eletti della lista dello stesso Corso con il quoziente immediatamente inferiore che non ha dato luogo ad elezione. Nel caso di Corsi con candidature individuali, il primo dei non eletti è il candidato che ha riportato più voti dopo quello proclamato eletto.



9. Trascorsi quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il Rettore e il Presidente della Scuola procedono alla nomina degli eletti rispettivamente nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di studio.

### **Articolo 19**

*(Quorum di validità delle elezioni)*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a cinque, e di due eletti negli altri casi.
3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 concorra una sola lista, il *quorum* del dieci per cento di cui ai commi precedenti è calcolato considerando come votanti il numero corrispondente ai voti validi riportati dall'unica lista presente.

### **Articolo 20**

*(Durata in carica ed eventuali surrogazioni)*

1. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
2. Gli eletti che, nel corso del loro mandato, si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica, vengono sostituiti dai primi dei non eletti; in mancanza di candidati, per la sostituzione si attinge alla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui all'articolo 17, a partire da quello che non è stato utilizzato per l'elezione di un candidato.
3. Gli eletti che conseguano la laurea rimangono ancora in carica nell'organo nel quale sono stati eletti se hanno già presentato, o presentano entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, la domanda di iscrizione ad una laurea magistrale, come indicato dal manifesto degli studi; in caso contrario essi decadono e vengono sostituiti ai sensi del comma precedente. Essi decadono altresì qualora perdano i requisiti di eleggibilità per lo specifico organo.

### **Articolo 21**

*(Elezione di rappresentanti degli Studenti in organi di altri enti)*



1. Alle elezioni di rappresentanti degli studenti in organi di altri enti pubblici organizzate dall'Ateneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

**Articolo 22**  
*(Entrata in vigore)*

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 622, recante «Regolamento per la prima elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione e per la nomina dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti, in base allo Statuto emanato con decreto rettorale 329 del 6 aprile 2012».

Firenze, 29 marzo 2013

IL RETTORE

*f.to Prof. Alberto Tesi*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE